

Allegato "B" al numero 44.501 di fascicolo.

STATUTO SOCIALE

Art. 1

Denominazione, personalità giuridica, sede e durata

1.1 E' costituita, ai sensi del Codice Civile e nel rispetto del D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117, (in seguito Codice del Terzo Settore) un'associazione avente la denominazione di **"FEDERCACCIA TOSCANA - UNONE CACCIATORI TOSCANI A.P.S."** (di seguito Associazione). L'Associazione è iscritta al n. 282 del registro regionale delle persone giuridiche private istituito ai sensi del D.P.R del 10.2.2000 n. 361. L'utilizzo dell'acronimo ETS è subordinato all'iscrizione nel Registro Unico del terzo settore.

1.2 Federcaccia Toscana è Associazione costituente la Federazione Italiana della Caccia, cui è federata. Inoltre, è iscritta al Registro della Città Metropolitana di Firenze al nr. 572 quale Associazione di Promozione Sociale.

1.3 La sede è stabilita nel comune di Firenze. Le variazioni di indirizzo nell'ambito dello stesso comune non costituiscono modificazioni dello statuto, ma comportano l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti da parte dell'organo amministrativo.

1.4 La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 2

Fini istituzionali

2.1 L'Associazione è democratica ed apartitica costituita dai cittadini che vi aderiscono. L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

2.2 In particolare l'Associazione opera per affermare una moderna cultura della conservazione e dell'uso razionale e sostenibile delle risorse naturali, promuove il ruolo della caccia e dei cacciatori quali componenti essenziali della tutela dell'ambiente e dello sviluppo equilibrato e sostenibile dell'ecosistema e dell'economia rurale attuando le azioni necessarie di carattere politico, promozionale, gestionale, informativo, formativo e ricercando collaborazioni e convergenze con associazioni, enti, gruppi ed organizzazioni di ogni tipo con i quali si verifichi comunanza d'intenti e programmi (art. 5 comma 1 lettera e) C.T.S).

2.3 L'Associazione può affiliare o confederare altre associazioni regionali che ne facciano domanda. Può inoltre costituire nuovi soggetti associativi, nonché stipulare

altre forme di patti federativi e di collaborazione.

2.4 L'Associazione agisce per lo sviluppo ad ogni livello del metodo della concertazione fra tutti i soggetti interessati alla programmazione ed alla gestione del territorio e delle sue risorse.

2.5 L'Associazione può stipulare con i soggetti istituzionali competenti, protocolli d'intesa volti a disciplinare forme di collaborazione nel campo della protezione civile e in altre attività coerenti con le finalità statutarie.

2.6 L'Associazione, anche tramite i propri organi territoriali, provvede all'organizzazione:

-degli associati;

-delle attività e dei servizi per il perseguimento dei fini associativi, promuovendo fra l'altro tutte le azioni utili a conseguire la massima armonizzazione nella gestione ambientale, faunistica e venatoria in ambito regionale, interregionale e nazionale.

2.7 L'Associazione può assumere partecipazioni in società o creare organismi di attuazione, purché gli scopi di questi siano strumentali alle proprie finalità istituzionali.

2.8 L'Associazione può esercitare a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo i criteri ed i limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale e con decisione dell'Assemblea.

2.9 L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, nel rispetto dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 3

Associati

3.1 Il numero di associati è illimitato, ma in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

3.2 Chi intende essere ammesso come associato dovrà compilare, unitamente al pagamento della quota associativa annuale alla Federazione Italiana della Caccia (che comporta l'assunzione della carica di associato anche di questa associazione), un modulo con l'indicazione dei propri dati personali, completi di codice fiscale, numero telefonico ed indirizzo di posta elettronica, con l'attestazione di aver preso visione dello presente Statuto, degli eventuali Regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associati.

3.3 Possono essere Associati tutti coloro che si riconoscono

nelle finalità dell'Associazione e che possono partecipare alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

3.4 Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentali limitativi di diritti o a termine. La quota associativa è intrasmissibile, non rivalutabile né rimborsabile.

3.5 Con riferimento al D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (Testo Unico sulla Privacy) e al successivo D. Lgs. 101/2018 (di recepimento del Regolamento UE 2016/679 GDPR) l'Associazione, nel pieno rispetto del decreto stesso, si riserva la possibilità di utilizzare i dati personali dei propri associati per finalità strettamente connesse e strumentali all'attività dell'Associazione, precisando che il trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, in base alle norme di legge.

3.6 I rapporti tra l'Associazione e le proprie sezioni provinciali od interprovinciali viene regolato attraverso il Regolamento di attuazione. Ogni associazione provinciale od interprovinciale ha proprio codice fiscale.

Art. 4

Diritti e obblighi degli associati

4.1 Gli Associati hanno uguali diritti, in particolare hanno il diritto di:

- a) partecipare con diritto di voto alle Assemblee, fin dal loro tesseramento;
- b) eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- c) essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- d) frequentare i locali dell'Associazione;
- e) partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- f) concorrere all'elaborazione e all'approvazione del programma di attività;
- g) prendere atto dell'Ordine del Giorno delle Assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri sociali.

4.2 Gli Associati hanno l'obbligo di rispettare e far rispettare le norme dello Statuto e dei regolamenti nonché gli indirizzi politico-programmatici e le decisioni degli organi collegiali.

4.3 Gli Associati possono fornire prestazioni all'Associazione, a titolo spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neanche

indiretto ed esclusivamente ai fini di solidarietà, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento dell'incarico.

Gli Associati Volontari non occasionali devono essere iscritti in apposito Registro dei Volontari, debitamente vidimato. Gli operatori Volontari devono essere assicurati ai sensi dell'art. 18 del Codice del Terzo Settore.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'Associazione può intrattenere, in caso di necessità, rapporti di lavoro retribuiti anche con propri associati.

4.4 Il diritto di voto è esercitato da tutti gli Associati con la partecipazione alle Assemblee delle Sezioni Comunali ed Intercomunali che eleggono i delegati che costituiscono l'Assemblea Provinciale o Interprovinciale che provvede all'elezione dei componenti dell'Assemblea Regionale.

Art. 5

Perdita della qualità di Associato

5.1 La qualità di Associato si perde:

- a. per decesso;
- b. per dimissioni, recesso volontario, mancata sottoscrizione della tessera associativa annuale;
- c. per esclusione.

5.2 Perdono la qualità di Associato per esclusione:

- coloro che si rendono colpevoli di gravi comportamenti scorretti ripetuti in violazione di Statuto e regolamenti e che causino discredito per l'Associazione;
- coloro che vengono condannati in via definitiva per reati penali dolosi in materia ambientale e/o venatoria.

5.3 L'esclusione è proposta dal Consiglio Regionale e deliberata dall'Assemblea, dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

5.4 L'Assemblea può deliberare, trascorsi non meno di 3 anni, su istanza degli interessati e su proposta del Consiglio Regionale, la riammissione.

5.5 Gli Associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Art. 6

Organi

6.1 Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea Regionale;
- il Presidente;
- il Consiglio Regionale;

- l'Ufficio di Presidenza.

6.2 Per rivestire cariche è necessario essere iscritti all'Associazione da almeno 1 anno. Negli organi regionali, provinciali ed interprovinciali la stessa carica non può essere ricoperta, di norma, dalla stessa persona per più di due mandati consecutivi.

6.3 Il Consiglio Regionale decide di eventuali deroghe per Presidente e Ufficio di Presidenza Regionale e per Presidenti delle Sezioni Provinciali ed Interprovinciali.

I Consigli delle Sezioni Provinciali ed Interprovinciali decidono di eventuali deroghe per gli altri dirigenti Provinciali.

6.4 Sono organi disciplinari e di controllo:

- il Collegio dei Probiviri;
- L'Organo di Controllo.

6.5 Sono organi territoriali:

- le Sezioni Provinciali e Interprovinciali;
- le Sezioni Comunali e/o Intercomunali.

Art. 7

Assemblea Regionale

7.1 L'Assemblea Regionale è costituita dai Presidenti provinciali o Interprovinciali e dai delegati designati nelle Assemblee delle Sezioni Provinciali o Interprovinciali, in numero proporzionale agli iscritti, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di attuazione. In caso di impedimento del Presidente (o Vicepresidente) provinciale o Interprovinciale partecipa all'Assemblea Regionale un membro della Giunta Esecutiva provinciale o Interprovinciale, delegato dal Presidente.

7.2 L'Assemblea Regionale è convocata dal Presidente, con preavviso di almeno 15 giorni:

- a) in via ordinaria ogni anno, per l'approvazione del bilancio/rendiconto gestionale consuntivo e comunque non oltre il 30 maggio;
- b) in via straordinaria quando l'Ufficio di Presidenza lo ritenga necessario, ovvero quando ne facciano richiesta Sezioni Provinciali o Interprovinciali che rappresentino almeno un decimo degli Associati Regionali.

7.3 L'Assemblea Regionale è sempre fissata in prima e seconda convocazione: in prima convocazione è validamente costituita se è presente la metà più uno degli aventi diritto al voto;

in seconda convocazione, fissata nello stesso luogo ed almeno un'ora dopo, è validamente costituita se è presente almeno un ventesimo degli aventi diritto al voto al momento della votazione.

Le deliberazioni sono valide quando riportino l'approvazione della metà più uno dei presenti.

7.4 L'Assemblea può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o

video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali: a) che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione ad intervenire, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati delle votazioni; b) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione sugli argomenti dell'ordine del giorno nonché visionare, ricevere o trasmettere documenti. In tutti i luoghi audio o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

7.5 L'Assemblea elegge il Presidente dell'Assemblea ed il Segretario.

7.6 L'Assemblea Regionale provvede:

a) alla definizione degli indirizzi politico-programmatici con l'approvazione della relazione programmatica, come da bozza approvata dal Consiglio Regionale;

b) a decidere, sulla base di proposte approvate dal Consiglio Regionale, su numero, denominazione, sede e territorio di competenza delle Sezioni Provinciali o Interprovinciali;

c) alla approvazione del bilancio consuntivo/rendiconto gestionale e predisposto dal Consiglio Regionale e accompagnato da una relazione del Consiglio stesso sull'andamento della gestione e sui programmi di attività, nonché da una relazione dell'Organo di controllo;

d) alla ratifica del bilancio preventivo approvato dal Consiglio Regionale;

e) alle modifiche dello Statuto, con la presenza di almeno i due terzi degli aventi diritto al voto;

f) a decidere, con la presenza di almeno i due terzi degli aventi diritto al voto, su costituzione di nuovi soggetti associativi nonché su tutte le questioni concernenti federazione, confederazione od altre forme di patti federativi;

g) ogni 5 anni all'elezione del Collegio dei Probiviri;

h) ogni 5 anni alla nomina dell'Organo di controllo.

i) Delibera sulla responsabilità dei componenti gli organi associativi, ai sensi art. 28 del Codice del Terzo Settore, e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti.

l) delibera, con la presenza di almeno tre quarti gli aventi diritto di voto, sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione.

7.7 Le votazioni sono effettuate con voto singolo e senza possibilità di delega.

7.8 Partecipano all'Assemblea, senza diritto di voto il Presidente e i componenti dell'Ufficio di Presidenza regionale ed i Presidenti delle Associazioni settoriali regionali.

Art. 8

Presidente

8.1 Il Presidente deve avere residenza anagrafica in Toscana e dura in carica per cinque anni. Inoltre:

- ha la rappresentanza legale dell'Associazione e ne firma gli atti;
- convoca e presiede il Consiglio Regionale e l'Ufficio di Presidenza;
- dà attuazione, con la collaborazione dell'Ufficio di Presidenza, ai deliberati ed è responsabile del perseguimento dei fini statutari.
- può adottare deliberazioni d'urgenza, in particolare per atti dovuti o adempimenti indifferibili.

Tali deliberazioni sono sottoposte alla ratifica degli organi collegiali competenti nella prima riunione utile.

8.2 In caso di dimissioni il Presidente resta in carica per l'ordinaria amministrazione fino all'insediamento del nuovo. In tale circostanza il Presidente convoca il Consiglio per l'elezione del nuovo Presidente entro trenta giorni.

8.3 In caso di impedimento o necessità del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vicepresidente vicario, che provvede agli adempimenti di cui al precedente punto 8.1.

Art. 9

Vicepresidenti

9.1 I Vicepresidenti sono eletti in numero stabilito dal Consiglio Regionale.

9.2 Esercitano i poteri delegati dal Presidente, coadiuvandolo nell'attuazione dei deliberati degli organi collegiali.

9.3 Il Vicepresidente vicario sostituisce il Presidente in caso di impedimento o assenza. L'esercizio del potere di firma costituisce prova nei confronti dei terzi dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Art. 10

Consiglio Regionale

10.1 Il Consiglio Regionale è l'organo cui è demandata la definizione della politica, delle scelte e dei programmi dell'Associazione, sulla base degli indirizzi fissati dall'Assemblea Regionale con l'approvazione della relazione programmatica.

10.2 Il Consiglio Regionale è composto dal Presidente, dai Vicepresidenti, dal Segretario e dai Presidenti delle Sezioni Provinciali e Interprovinciali. Alle riunioni del Consiglio Regionale possono partecipare, senza diritto di voto, gli invitati dall'Ufficio di Presidenza.

10.3 Il Consiglio Regionale è convocato dal Presidente almeno cinque volte l'anno ed ogniqualevolta l'Ufficio di

Presidenza lo ritenga opportuno, ovvero quando ne faccia

richiesta scritta e motivata un terzo dei suoi componenti.

10.4 Il voto spetta esclusivamente ai Presidenti provinciali o interprovinciali o loro delegati. Le riunioni del Consiglio Regionale sono valide quando i presenti, con diritto di voto, rappresentano la metà più uno dei Soci. I voti, espressi in modo palese, vengono conteggiati in base alla rappresentatività: ogni membro esprime un voto ponderato secondo il numero degli iscritti rappresentati.

10.5 Di ogni riunione il Segretario, o suo delegato, redige verbale sottoscritto anche dal Presidente.

10.6 Il Consiglio Regionale provvede:

- a) all'elezione del Presidente;
- b) all'elezione di uno o più Vicepresidenti, dei quali uno Vicario;
- c) all'elezione degli altri componenti dell'Ufficio di Presidenza;
- d) all'elezione del Segretario;
- e) all'approvazione del bilancio preventivo, da sottoporre a ratifica dell'assemblea;
- f) alla predisposizione del bilancio consuntivo/rendiconto gestionale, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- g) all'approvazione del regolamento di attuazione;
- h) all'approvazione del regolamento di amministrazione e contabilità;
- i) all'attribuzione di specifiche deleghe all'Ufficio di Presidenza;
- j) all'approvazione, unitamente al bilancio preventivo, della relazione sul programma e degli obiettivi da conseguire;
- k) alla gestione dei beni mobili e immobili appartenenti a Federcaccia Toscana;
- l) alla predisposizione delle proposte, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, su numero, denominazione, sede e territorio di competenza delle Sezioni Provinciali o Interprovinciali;
- m) alla determinazione della quota associativa.

10.7 Qualora gli organi di una Sezione Provinciale o interprovinciale vengano a trovarsi per qualsiasi causa nella impossibilità di deliberare, ovvero abbiano compiuto gravi o reiterate violazioni delle norme statutarie o regolamentari o irregolarità amministrative, il Consiglio Regionale procede allo scioglimento degli stessi e nomina un Commissario straordinario che provvede alla gestione ordinaria ed indice, nel termine di trenta giorni, nuove elezioni.

Art. 11

Ufficio di Presidenza

11.1 L'Ufficio di Presidenza, composto da un minimo di tre membri, è costituito dal Presidente, da uno o più

Vicepresidenti, dal Segretario Regionale che espleta anche le funzioni di tesoriere, e da altri componenti nominati dal Consiglio.

11.2 L'Ufficio di Presidenza delibera su tutte le materie non rimesse dal presente Statuto alla competenza esclusiva di altri organi. Può adottare deliberazioni in via d'urgenza, da sottoporre a ratifica del Consiglio Regionale nella prima riunione utile.

Art. 12

Collegio dei Probiviri Regionale

12.1 Il Collegio dei Probiviri, composto da tre membri effettivi e tre supplenti che durano in carica per cinque anni, elegge nel proprio ambito il Presidente, con votazione segreta.

12.2 Il Collegio ha sede nella stessa sede dell'Associazione.

12.3 Il Collegio decide sulle controversie insorte fra gli organi e sui provvedimenti disciplinari nei confronti dei dirigenti regionali dell'Associazione. Decide altresì inappellabilmente sui ricorsi avverso le decisioni dei Collegi dei Probiviri delle Sezioni Provinciali di cui è stato investito.

12.4 Il Collegio giudica d'ufficio e, esclusivamente per i dirigenti regionali, su iniziativa del Consiglio Regionale. Comunica al Consiglio Regionale le proprie decisioni entro sessanta giorni dal ricevimento delle pratiche, sentiti gli interessati. Il Segretario regionale cura l'esecuzione delle decisioni.

Art. 13

Organo di controllo

13.1 L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato dall'assemblea degli associati, al ricorrere dei requisiti previsti dal C.T.S.. I componenti dell'Organo di controllo, ai sensi dell'art. 2399 C.C., devono essere scelti tra le categorie di cui al c.2 art. 2397 C.C.. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

13.2 L'Organo di Controllo resta in carica per cinque anni e non decade qualora per qualsiasi motivo sia venuto a decadere il Consiglio Regionale.

13.3 L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo corretto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti, nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale

iscritto nell'apposito registro. L'organo di controllo

esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai suoi membri. I componenti dell'organo di controllo possono, in qualsiasi momento, procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o sul rispetto delle finalità dell'ente.

13.4 Di ciascuna verifica viene redatta relazione su apposito registro.

13.5 I membri dell'Organo di controllo sono invitati alle riunioni degli organi deliberanti.

Art. 14

Patrimonio e bilancio

14.1 Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili acquisiti, risultanti dai bilanci e dagli inventari.

14.2 Le entrate finanziarie sono costituite da:

- a) quote associative;
- b) contributi degli associati;
- c) eredità, donazioni e legati;
- d) contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti Locali, di Enti o di Istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî;
- e) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- f) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- g) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura secondaria e strumentale di cui all'art. 6 del C.T.S. e all'art.2 punto 2.8 del presente statuto e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- h) erogazioni liberali degli associati e di terzi;
- i) entrate derivanti da iniziative promozionali di raccolta fondi finalizzate al proprio finanziamento;
- j) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

14.3 La gestione finanziaria ed il bilancio/rendiconto gestionale dell'Associazione e dei propri organi territoriali, tenuti all'equilibrio tra le entrate e le spese dei propri bilanci, sono disciplinati dal regolamento di amministrazione e contabilità deliberato dal Consiglio Regionale, nel rispetto dell'art. 13 del C.T.S.;

14.4 Ove siano superati i limiti dimensionali, sarà redatto

il Bilancio sociale nelle forme e nei modi fissati all'art.14 del C..T.S.;

14.5 E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

14.6 E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 15

Sezioni Provinciali e Interprovinciali

15.1 Le Sezioni Provinciali o Interprovinciali hanno sede, di norma, nel capoluogo di ogni provincia.

15.2 Le Sezioni Interprovinciali, ove costituite, hanno sede, di norma, nel capoluogo di provincia più popoloso.

15.3 Le Sezioni Provinciali o Interprovinciali operano nel territorio di competenza con autonomia d'iniziativa nel rispetto del presente Statuto e dei regolamenti, degli indirizzi, dei programmi e delle deliberazioni degli organi dell'Associazione. Ogni Sezione (provinciale o interprovinciale) ha proprio codice fiscale.

15.4 Le Sezioni Provinciali o Interprovinciali decidono dell'organizzazione associativa nel territorio di loro competenza e della costituzione di Sezioni Intercomunali e/o Sezioni Comunali, promuovendone, coordinandone e controllandone l'attività. In uno stesso Comune possono essere costituite, ove la Sezione Provinciale o Interprovinciale ne ravvisi la necessità, più Sezioni Comunali.

Art. 16

Organi delle Sezioni Provinciali o Interprovinciali

16.1 Sono organi delle Sezioni Provinciali o Interprovinciali:

- l'Assemblea;
- il Presidente;
- il Consiglio Direttivo;
- la Giunta Esecutiva;
- L'organo di controllo;
- il Collegio dei Probiviri.

16.2 Sono organi periferici delle Sezioni Provinciali o Interprovinciali le Sezioni Comunali e/o Intercomunali.

Art. 17

Assemblea Provinciale o Interprovinciale

17.1 L'Assemblea Provinciale o Interprovinciale è costituita

dai Presidenti delle sezioni di cui all'art. 16.2 e da

delegati eletti nelle loro Assemblee in numero proporzionale agli iscritti, secondo quanto fissato dal regolamento di attuazione. I Presidenti possono, in caso d'impedimento, delegare per iscritto un componente del Consiglio Direttivo della sezione.

17.2 L'Assemblea, a maggioranza, elegge il Presidente dell'Assemblea.

17.3 Possono partecipare all'Assemblea, senza diritto di voto, il Presidente regionale, i Consiglieri regionali, i Consiglieri provinciali o interprovinciali, i membri dell'Organo di controllo, i Commissari straordinari e i Presidenti delle Associazioni settoriali provinciali o interprovinciali. Alle riunioni dell'Assemblea Provinciale o interprovinciale possono partecipare soggetti invitati dal Presidente.

17.4 L'Assemblea è convocata dal Presidente provinciale o interprovinciale, previa delibera del Consiglio Direttivo, in via ordinaria una volta all'anno, entro il 15 aprile.

17.5 L'Assemblea straordinaria è convocata ogni qualvolta il Consiglio lo ritenga opportuno o quando venga richiesto con motivata istanza sottoscritta da Presidenti di Sezione Comunale o Intercomunale che rappresentino almeno un decimo degli iscritti della Sezione Provinciale o Interprovinciale.

17.6 L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, deve essere fissata in prima e seconda convocazione. In prima convocazione è validamente costituita con la presenza di Presidenti e delegati che rappresentino almeno la metà più uno degli iscritti nella provincia o dell'organizzazione interprovinciale. In seconda convocazione, da fissarsi nello stesso giorno e luogo della prima ad almeno un'ora di distanza, l'Assemblea è validamente costituita quando sia rappresentato almeno un terzo degli iscritti nella provincia o dell'organizzazione interprovinciale.

17.7 Le deliberazioni sono valide quando riportino l'approvazione di almeno la metà più uno dei presenti in Assemblea.

17.8 L'Assemblea deve essere convocata almeno dieci giorni prima della data stabilita, con modalità che garantiscano certezza della comunicazione a tutti gli aventi titolo.

17.9 L'Assemblea Provinciale o interprovinciale provvede:

- a) all'elezione dei componenti del Consiglio Direttivo che devono essere minimo 9;
- b) all'elezione dei componenti dell'organo di controllo e del Collegio dei Probiviri;
- c) all'elezione dei delegati all'Assemblea Regionale;
- d) alla approvazione della relazione economico-programmatica del Consiglio Direttivo, da trasmettere al Consiglio Regionale;
- e) alla approvazione del bilancio di esercizio

consuntivo/rendiconto gestionale predisposto dal Consiglio

Provinciale o Interprovinciale;

f) alla ratifica del bilancio preventivo approvato dal Consiglio Provinciale o Interprovinciale.

17.10 L'Assemblea delibera inoltre sugli argomenti inseriti dal Consiglio Provinciale o Interprovinciale nell'ordine del giorno e su quelli sopravvenuti, ove proposti da Presidenti di sezioni o loro delegati che rappresentino almeno un quinto degli iscritti.

17.11 Le elezioni si svolgono a voto palese.

Art. 18

Presidenti delle Sezioni Provinciali o Interprovinciali

18.1 Il Presidente deve avere residenza anagrafica in una Provincia compresa nel territorio di competenza e dura in carica per cinque anni.

18.2 Il Presidente ha la rappresentanza della Sezione e ne firma gli atti.

18.3 Convoca l'Assemblea, il Consiglio Direttivo e la Giunta Esecutiva.

18.4 Dà attuazione, con la collaborazione dei Vicepresidenti e del Segretario e con la Giunta Esecutiva, ai deliberati degli organi collegiali.

18.5 Il Presidente è responsabile, unitamente al Consiglio Direttivo, del funzionamento della Sezione.

18.6 In caso di dimissioni il Presidente resta in carica per l'ordinaria amministrazione fino alla nomina del nuovo eletto. In tale circostanza il Presidente convoca il Consiglio per l'elezione del nuovo Presidente entro trenta giorni.

18.7 In caso di impedimento o assenza del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vicepresidente vicario, che provvede agli adempimenti di cui al precedente comma.

Art. 19

Vicepresidenti delle Sezioni Provinciali o Interprovinciali

19.1 I Vicepresidenti sono eletti in numero stabilito dal Consiglio Direttivo.

19.2 I Vicepresidenti coadiuvano il Presidente nello svolgimento dei suoi compiti;

19.3 Il Vicepresidente Vicario sostituisce il Presidente in caso di impedimento o assenza. L'esercizio del potere di firma costituisce prova nei confronti dei terzi dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Art. 20

Consiglio Direttivo delle Sezioni Provinciali o Interprovinciali

20.1 Il Consiglio Direttivo è l'organo che gestisce la Sezione Provinciale o Interprovinciale. Esso decide sulle

questioni di indirizzo attinenti l'attività della Sezione.

20.2 Il Consiglio Direttivo, che dura in carica per cinque anni, è composto da almeno nove membri eletti dall'Assemblea.

Alle sedute del Consiglio assistono, senza diritto di voto, i Presidenti delle Associazioni settoriali provinciali o interprovinciali.

20.3 Il Consiglio Direttivo:

- elegge il Presidente;
- elegge i Vicepresidenti, dei quali uno Vicario;
- elegge nel proprio ambito il Segretario provinciale o interprovinciale, il quale redige i verbali delle riunioni del Consiglio e della Giunta, che sottoscrive insieme al Presidente;
- elegge i componenti della Giunta, previa decisione sul loro numero che non può essere inferiore a due;
- designa i rappresentanti della Sezione negli organismi di interesse provinciale o interprovinciale e negli ATC;
- approva il bilancio preventivo, predisposto dalla Giunta, da sottoporre a ratifica dell'assemblea;
- predispone il bilancio di esercizio consuntivo/rendiconto gestionale, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- predispone la relazione annuale sull'attività svolta e sui programmi, da portare all'approvazione dell'Assemblea. La relazione comprende l'illustrazione dell'andamento della gestione finanziaria, sulla base dei bilanci della Sezione Provinciale o Interprovinciale;
- decide della organizzazione associativa e della presenza e costituzione delle Sezioni Comunali e/o Intercomunali sul territorio di competenza provvedendo anche ad eventuali commissariamenti straordinari.

20.4 Il Consiglio è convocato dal Presidente almeno ogni quattro mesi. Un terzo dei Consiglieri può chiedere la convocazione previa presentazione dell'ordine del giorno.

20.5 I Consiglieri che, senza giustificato motivo, non partecipano per tre volte consecutive alle riunioni, decadono dalla carica.

20.6 Se vengono a mancare uno o più amministratori, ed il loro numero non è inferiore al numero minimo non si dà luogo alla loro sostituzione. Nel caso in cui vengono meno uno o più amministratori e il numero totale degli stessi sia inferiore al numero minimo, viene convocata l'assemblea per la loro sostituzione. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea di rinnovo del Consiglio Direttivo.

20.7 Se viene meno la maggioranza dei componenti il Consiglio decade automaticamente. Per l'ordinaria amministrazione resta in carica il Presidente che dovrà convocare l'Assemblea straordinaria entro trenta giorni.

L'Assemblea dovrà essere tenuta entro i trenta giorni successivi.

20.8 Le sedute sono valide quando sia presente la metà più uno dei Consiglieri. Il Consiglio adotta le deliberazioni a maggioranza dei presenti; in caso di parità è determinante il voto di chi presiede.

Art. 21

Giunta Esecutiva Provinciale o Interprovinciale

21.1 La Giunta Esecutiva è composta dal Presidente, dai Vicepresidenti, dal Segretario e da almeno due membri eletti dal Consiglio Direttivo nel suo ambito.

21.2 La Giunta, nella sua prima riunione, individua al proprio interno il tesoriere.

21.3 La Giunta Esecutiva svolge le funzioni delegate dal Consiglio Direttivo. Può deliberare in via d'urgenza, sottoponendo i provvedimenti a ratifica del Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva.

Art. 22

Organi di controllo delle Sezioni Provinciali o Interprovinciali

22.1 L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dai requisiti previsti dal C.T.S.. I componenti dell'Organo di controllo, ai sensi dell'art. 2399 C.C., devono essere scelti tra le categorie di cui al c.2 art. 2397 C.C.. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

22.2 Ove non ricorrano i presupposti di cui al punto precedente le sezioni provinciali o interprovinciali nominano l'organo di controllo individuando i componenti, ai sensi dell'art. 2399 c.c, fra soggetti anche privi dei requisiti di cui all'art. 2397, secondo comma, C.C..

22.3 L'Organo di Controllo resta in carica per cinque anni e non decade qualora per qualsiasi motivo sia venuto a decadere il Consiglio Regionale.

22.4 L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo corretto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti, nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai suoi membri. I componenti

dell'organo di controllo possono, in qualsiasi momento,

procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o sul rispetto delle finalità dell'ente.

22.5 Di ciascuna verifica viene redatta relazione su apposito registro.

22.6 L'Organo di Controllo è invitato alle riunioni degli organi deliberanti.

Art. 23

Collegio dei Probiviri provinciale o interprovinciale

23.1 Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti tra persone residenti nella Provincia o nel comprensorio interprovinciale. Il Collegio elegge nel proprio seno il Presidente. In caso di impedimento del Presidente, il Collegio è presieduto dal membro più anziano d'età.

23.2 Il Collegio decide inappellabilmente sulle controversie tra gli associati della Sezione, nonché sui ricorsi relativi alle elezioni di tutti i dirigenti a livello comunale e/o intercomunale, sulla nomina dell'Organo di Controllo, sulle controversie fra Sezioni Comunali e/o Intercomunali.

23.3 Il Collegio giudica in prima istanza sulle controversie fra dirigenti della Sezione Provinciale o Interprovinciale o fra essi e associati, fra associati.

23.4 Il Collegio giudica in prima istanza sui ricorsi avverso l'elezione dei dirigenti provinciali o interprovinciali.

23.5 Esso giudica, entro trenta giorni dalla richiesta degli interessati, di qualsiasi controversia relativa alla attività associativa insorta fra gli associati, nonché delle controversie fra gli associati e gli organi della Sezione.

23.6 Il Collegio esercita altresì le funzioni di giudice disciplinare nei confronti degli associati che si siano resi responsabili di mancanze e violazioni degli obblighi di correttezza, lealtà e probità associativa, di violazione del presente Statuto.

23.7 Il Collegio giudica senza formalità previa contestazione degli addebiti. L'associato, cui sono concessi quindici giorni per la presentazione di giustificazioni dal momento della contestazione, ha facoltà di essere sentito personalmente facendosi anche assistere da persona di sua fiducia.

23.8 Il Collegio può applicare le seguenti sanzioni:

a) censura;

b) deplorazione;

c) sospensione dall'attività della Sezione per un periodo non superiore ad un anno quando la mancanza addebitata sia

di rilevante gravità o vi sia recidiva delle sanzioni di cui alle

precedenti lettere a) e b);

d) proposta di esclusione dall'Associazione, da trasmettere al Consiglio Regionale.

23.9 Avverso i provvedimenti del Collegio, che devono essere comunicati all'interessato con lettera raccomandata o P.E.C., è ammesso il ricorso al Collegio dei Probiviri regionale, con reclamo motivato da proporsi entro e non oltre dieci giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione.

23.10 I provvedimenti del Collegio sono affissi nella sede sociale.

23.11 Il Collegio giudica entro trenta giorni dalle richieste.

Art. 24

Amministrazione e bilanci

24.1 La Sezione Provinciale o Interprovinciale ha distinti bilanci di esercizio, preventivo e consuntivo. La gestione finanziaria e di cassa ed i bilanci delle Sezioni Provinciali o Interprovinciali si uniformano a quanto disciplinato dal regolamento di amministrazione e contabilità deliberato dal Consiglio Regionale.

24.2 I bilanci di esercizio/rendiconto gestionale (dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno), sia preventivi che consuntivi, sono accompagnati da relazione sottoscritta dal Presidente sull'andamento della gestione e sui programmi di attività, e da una relazione al bilancio dell'Organo di Controllo.

24.3 Le Sezioni Provinciali o Interprovinciali hanno autonomia gestionale, amministrativa, contabile e di bilancio, nei limiti delle disposizioni del presente Statuto ed in armonia con i deliberati dei competenti organi regionali dell'Associazione.

24.4 Delle obbligazioni contratte dalla Sezione Provinciale o Interprovinciale risponde l'Associazione Provinciale o Interprovinciale con il proprio patrimonio, ferme restando la competenza e la responsabilità degli organi direttivi, secondo le norme sul mandato di cui agli artt. 1703 e ss. del C.C., e degli altri organi della Sezione per le competenze loro attribuite.

24.5 E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. L'eventuale avanzo di gestione deve essere reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 25

Attività agonistico-sportiva delle Sezioni Provinciali O Interprovinciali

25.1 Le Sezioni Provinciali o Interprovinciali possono svolgere ogni attività ed iniziativa agonistico-sportiva ritenuta utile al perseguimento dei fini istituzionali e promuovere, regolamentare ed organizzare a tutti gli effetti competizioni sportive amatoriali.

25.2 Le entrate e le uscite relative a tali attività saranno contabilizzate nel bilancio della Sezione.

Art. 26

Sezioni Comunali e Intercomunali

26.1 Le Sezioni Comunali e Intercomunali operano, sul loro territorio, per il raggiungimento dei fini associativi, nell'ambito degli indirizzi e decisioni assunte dagli organi provinciali.

26.2 Le Sezioni Comunali hanno sede nei comuni della provincia o del comprensorio interprovinciale.

26.3 Gli associati di due o più Comuni confinanti possono deliberare, in separate Assemblee, la costituzione di un'unica Sezione Intercomunale. La delibera diviene operante a seguito di ratifica del Consiglio Direttivo della Sezione Provinciale o Interprovinciale.

Art. 27

Organi delle Sezioni Comunali e Intercomunali

27.1 Sono organi delle Sezioni:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Segretario tesoriere;
- l'Organo di controllo;
- la Giunta Esecutiva (nei casi ove deliberato dall'Assemblea).

27.2 Tutte le cariche hanno durata di cinque anni. La carica di membro dell'Organo di Controllo è incompatibile con qualunque altra carica sociale.

Art. 28

Assemblee Comunali e Intercomunali

28.1 Le Assemblee sono costituite dagli associati delle Sezioni.

28.2 L'Assemblea è l'organo sovrano della Sezione. Essa provvede:

- a decidere sulla costituzione o meno della Giunta Esecutiva;
- alla elezione dei componenti del Consiglio Direttivo e alla nomina dell'organo di Controllo, ove necessario;

- alla elezione dei delegati all'Assemblea Provinciale o

Interprovinciale;

- a stabilire gli indirizzi generali di gestione dell'attività sociale;

- alla approvazione del Bilancio preventivo e del Bilancio/rendiconto gestionale consuntivo annuale;

- a determinare il numero dei componenti del Consiglio Direttivo.

28.3 L'Assemblea è convocata almeno una volta l'anno dal Consiglio entro il 15 marzo. In via straordinaria l'Assemblea è convocata quando sia deciso dal Consiglio, ovvero su richiesta di almeno un terzo degli associati con indicazione dell'ordine del giorno. L'Assemblea è convocata con preavviso di almeno dieci giorni, deve essere adeguatamente pubblicizzata e l'avviso rimane affisso nella sede sociale per tutto il periodo dalla convocazione allo svolgimento.

28.4 L'Assemblea, con l'indicazione del luogo, dell'ora e dell'ordine del giorno, è convocata in prima e seconda convocazione, con intervallo di almeno un'ora. In prima convocazione è valida con la presenza di un terzo degli associati, in seconda convocazione qualsiasi sia il numero dei presenti. Le delibere sono assunte a maggioranza dei votanti. Non sono ammesse deleghe.

Art. 29

Elezione alle cariche sociali

29.1 Al momento dell'indizione delle elezioni il Consiglio nomina una Commissione elettorale di tre membri che espleta le funzioni di verifica dei poteri, di ammissibilità delle liste o delle candidature, di scrutinio, direzione e controllo delle operazioni di voto, di risoluzione di eventuali controversie e di proclamazione dei risultati. I componenti della Commissione elettorale non sono eleggibili nella circostanza in cui hanno svolto tale funzione.

29.2 Le elezioni avvengono mediante votazione segreta espressa su liste contenenti un numero di candidati pari al numero dei seggi da attribuire. Se vengono presentate due o più liste risulteranno eletti i candidati che avranno riportato il maggior numero di voti anche se in liste diverse. E' ammessa la cancellazione di candidati e l'aggiunta di nuovi nominativi.

29.3 Se, nei termini e modi previsti dal presente Statuto, non viene presentata alcuna lista, la votazione avviene su schede in bianco distribuite agli iscritti dalla Commissione elettorale.

Risulteranno in tal caso eletti coloro che avranno ottenuto il maggior numero di voti.

29.4 Le liste, presentate da un numero di associati stabilito dal Consiglio, devono essere firmate dai

presentatori con l'indicazione del numero della tessera

associativa in vigore. Le liste dovranno pervenire alla Sezione almeno cinque giorni prima del giorno delle votazioni e sono affisse immediatamente in sede. Le liste stesse restano affisse nella sala del seggio per tutto il periodo delle votazioni.

29.5 Avverso le decisioni della Commissioni elettorale è consentito reclamo presso la Sezione Provinciale o Interprovinciale. Il reclamo deve essere presentato per iscritto entro tre giorni dallo svolgimento delle votazioni. La Sezione Provinciale o Interprovinciale, sentita la Commissione elettorale ed i firmatari del reclamo, decide entro quindici giorni dal ricevimento.

Art. 30

Requisiti per l'elezione alle cariche sociali

30.1 Per essere eletti alle cariche sociali occorre, ad eccezione che per la nomina alla carica di Organo di controllo, essere iscritti alla Sezione.

Art. 31

Il Presidente

31.1 Il Presidente ha la rappresentanza della Sezione, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea, nonché la Giunta nei casi previsti. Controfirma il verbale di ogni riunione, redatto dal segretario tesoriere o da un componente dell'organo di volta in volta indicato dal Presidente stesso.

31.2 Il Presidente, in ogni caso di assenza o impedimento, è sostituito dal Vicepresidente più anziano di età.

31.3 In caso di dimissioni, impedimento, assenza o decadenza del Presidente o del Vicepresidente, il Consiglio Direttivo provvede alla immediata elezione del nuovo Presidente o Vicepresidente.

31.4 L'Assemblea ha facoltà di eleggere un Presidente onorario, che partecipa senza diritto di voto alle riunioni assembleari e Consiliari.

Art. 32

Il Consiglio Direttivo

32.1 Il Consiglio Direttivo è composto da almeno 3 membri eletti dall'Assemblea ai sensi del precedente art. 29.

32.2 I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica per cinque anni.

32.3 Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno quattro volte l'anno ed è regolarmente costituito con la presenza di almeno la metà dei membri. Il Consiglio deve essere convocato, di norma, almeno sette giorni prima. Il Consiglio si riunisce inoltre quando ne facciano richiesta un terzo dei componenti. Ove il Presidente non provveda entro

quindici giorni, i richiedenti possono convocare

direttamente il Consiglio dando comunicazione ai componenti dell'ordine del giorno.

32.4 Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità è determinante il voto del Presidente.

32.5 In caso di decadenza per qualsiasi motivo di uno o più consiglieri, subentrano i primi dei non eletti. In mancanza, la prima Assemblea utile procede alla relativa elezione.

32.6 In caso di decadenza di un numero di consiglieri che rappresenti almeno la metà del Consiglio, l'intero Consiglio decade ed il Presidente ed il Segretario tesoriere restano in carica per l'ordinaria amministrazione. Convocano altresì l'Assemblea elettiva da tenersi entro trenta giorni dalla decadenza del Consiglio.

32.7 In caso di inerzia, la Sezione Provinciale interviene ai sensi del successivo art. 37.

Art. 33

Compiti del Consiglio Direttivo

33.1 Il Consiglio Direttivo è l'organo di direzione e gestione della Sezione.

33.2 Esso provvede, in conformità agli indirizzi approvati dall'Assemblea ed in ottemperanza al presente Statuto, alla conduzione della Sezione e alla realizzazione dei fini associativi.

33.3 Il Consiglio Direttivo, nella sua prima riunione, elegge a scrutinio segreto, fra i suoi componenti il Presidente, uno o più Vicepresidenti, il Segretario tesoriere.

33.4 Il Consiglio elegge altresì, nei casi in cui l'Assemblea lo abbia previsto, i componenti della Giunta Esecutiva.

Art. 34

Giunta Esecutiva

34.1 La Giunta Esecutiva, ove deliberata dall'Assemblea, è composta dal Presidente, dai Vicepresidenti, dal Segretario tesoriere e da altri membri eletti dal Consiglio nel proprio ambito.

34.2 La Giunta Esecutiva delibera su tutte le materie che ad essa siano delegate dal Consiglio Direttivo.

Art. 35

Segretario Tesoriere

35.1 Il Segretario tesoriere cura e conserva i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e della Giunta, svolge le pratiche di carattere amministrativo e finanziario,

predispone il bilancio preventivo ed il bilancio/rendiconto

gestionale consuntivo da deliberare nel Consiglio Direttivo ai fini dell'approvazione da parte dell'Assemblea ed è responsabile della regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili.

Art. 36

L'organo di Controllo

36.1 La nomina dell'Organo di controllo monocratico sarà effettuata al superamento dei limiti stabiliti dall' art. 30 comma 2 del C.T.S., resta in carica per cinque anni e non decade qualora per qualsiasi motivo decada il Consiglio Direttivo, controlla la regolare tenuta della contabilità nel rispetto delle norme, dello Statuto, dei regolamenti. Di ciascuna verifica redige una sintetica relazione su apposito registro vidimato dal Presidente della Sezione.

36.2 Redige la relazione sul bilancio/rendiconto gestionale consuntivo annuale.

36.3 Ove non ricorrano i presupposti di cui al punto 36.1, le sezioni comunali, con almeno 40 iscritti, nominano l'organo di controllo individuando i componenti, ai sensi dell'art. 2399 c.c., fra soggetti anche privi dei requisiti di cui all'art. 2397, secondo comma, C.C..

Art. 37

Commissari Straordinari

37.1 In caso di irregolarità gravi nella gestione della Sezione o di manifesto mancato funzionamento, anche su istanza degli associati, la Sezione Provinciale o Interprovinciale può, esperite le necessarie indagini, nominare un Commissario straordinario. Qualora la Sezione Provinciale o Interprovinciale non provveda, il Consiglio Regionale potrà procedere in sostituzione.

37.2 La nomina del Commissario è immediatamente esecutiva.

37.3 Contro il provvedimento di nomina del Commissario è ammesso ricorso al Consiglio Regionale nel termine di dieci giorni dalla comunicazione. Il Consiglio Regionale decide entro i dieci giorni successivi al ricevimento del ricorso.

37.4 Il Commissario straordinario provvede alla gestione ordinaria, pone in essere tutti gli atti necessari per la rimozione delle eventuali irregolarità e convoca l'Assemblea della Sezione per l'elezione dei nuovi organi entro tre mesi dalla nomina.

37.5 Il Commissario straordinario non ha diritto di voto.

Art. 38

Scritture contabili

38.1 La Sezione Comunale e/o Intercomunale conserva e cura:

- la raccolta delle delibere e dei verbali degli organi collegiali;

- libri e scritture contabili, da tenere secondo le disposizioni di cui all'artt. 13 e 15 del C.T.S..

Art. 39

Amministrazione e rendicontazione

39.1 Le entrate della Sezione sono rappresentate dalle quote di adesione degli associati deliberate dalla Sezione Provinciale O Interprovinciale, da contributi e liberalità e da altre entrate anche per attività secondarie e strumentali, diverse da quelle di interesse generali di cui all'art. 6 C.T.S..

39.2 E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. L'eventuale avanzo di gestione deve essere reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

39.3 Il Segretario Tesoriere cura l'amministrazione della sezione, tramite la tenuta dei registri delle entrate e delle uscite dai quali risulti la provenienza delle entrate e la destinazione delle uscite.

Tiene altresì nota delle decisioni degli organi che comportano impegno economico.

39.4 Il Segretario Tesoriere redige il Bilanci/rendiconto gestionale annuale, con l'elenco delle entrate e delle uscite di competenza, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea e da trasmettere, una volta approvato - debitamente firmato dal Presidente e dal Segretario Tesoriere, nonché corredato dalla relazione dell'Organo di Controllo - alla Sezione Provinciale o Interprovinciale non oltre il 20 marzo.

39.5 Il Consiglio Regionale predispone i modelli per i registri, bilanci, rendiconti, nel rispetto di quanto indicato nell'art. 13 e 15 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

Art. 40

Sottosezioni delle Sezioni Comunali

40.1 L'Assemblea, in presenza di particolari condizioni ed ai fini di meglio perseguire i fini statutari, su proposta del Consiglio o degli associati interessati può decidere la costituzione di Sottosezioni.

40.2 Le Sottosezioni operano secondo gli indirizzi e sotto la vigilanza della Sezione Comunale.

40.3 Gli associati delle Sottosezioni partecipano regolarmente, con diritto di voto attivo e passivo, alla Assemblea della Sezione Comunale.

Art. 41

Modalità riunioni

41.1 Le riunioni di tutti gli organi collegiali, previste

dal presente Statuto possono svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali: a) che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione ad intervenire, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati delle votazioni; b) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione sugli argomenti dell'ordine del giorno nonché visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Art. 42

Scioglimento

42.1 Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di componenti rappresentanti almeno i tre quarti degli associati.

Contestualmente all'approvazione dello scioglimento dovrà essere nominato un o più liquidatori, preferibilmente scelti tra gli associati, che curi la liquidazione ed adempia agli obblighi di legge.

42.2 In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto ad altri enti del Terzo Settore ai sensi dell'art. 9 e 50 del D.Lgs. 3 Luglio 2017 n. 117, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico del Terzo Settore e salva diversa disposizione imposta dalla Legge.

Art. 43

Clausola di Salvaguardia

43.1 In attesa di operatività del RUNTS (Registro Unico del Terzo Settore) al fine di ottemperare a quanto previsto dall'art. 101 comma 2 del C.T.S., si stabilisce che gli effetti relativi alle nuove regole decorreranno dal termine previsto dall'art. 104 comma 2 del Codice del Terzo Settore e dalla medesima data cesserà l'efficacia delle vecchie clausole statutarie incompatibili con la nuova disciplina degli Enti del Terzo Settore.

Art. 44

Norma di rinvio

44.1 Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal D.Lgs. 3 luglio 2017 n, 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e, in quanto compatibili con il Codice Civile.

F.to: Marco Salvadori - Simone Tofani - GABRIELE CARRESI
NOTAIO

Copia conforme all'originale